



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MOLINARI, RANDAZZO e PAPANIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2008

Modifiche al sistema elettorale per l'elezione
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
per l'introduzione del voto di preferenza

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 21 dicembre 2005, n. 270, di modifica del sistema elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ha profondamente modificato il quadro e l'assetto previgente, come definito dal cosiddetto «*Mattarellum*».

La nuova legge elettorale ha infatti segnato una netta discontinuità rispetto al passato, trasformando il sistema da «maggioritario corretto» a «proporzionale con clausola di sbarramento e premio di maggioranza».

Approvata nella XIV legislatura, dopo appena due mesi di discussione parlamentare e con i voti della sola maggioranza, la legge di riforma elettorale è stata, fin dall'inizio, oggetto di numerosi rilievi critici, tanto in sede scientifica quanto in sede di confronto politico-parlamentare.

Peraltro, le perplessità e le critiche sollevate durante il dibattito parlamentare hanno trovato in larga misura conferma dopo la prima applicazione della disciplina, con le elezioni politiche del 2006.

Già alla sua prima prova, il nuovo sistema elettorale ha infatti mostrato tutti i suoi punti di debolezza.

L'effetto congiunto del meccanismo delle liste bloccate, della sostituzione dei collegi uninominali con circoscrizioni elettorali di grandi dimensioni e della possibilità di candidature plurime, ha fatto crescere il peso degli apparati centrali di partito nella composizione delle liste e fortemente indebolito il rapporto dei parlamentari con i territori di cui sono espressione. In particolare, l'ampiezza delle circoscrizioni e la conseguente estensione delle liste bloccate hanno compresso significativamente la «riconoscibilità» dei candidati da parte dell'elettore, facendo

umentare la distanza tra la base elettorale e la sua rappresentanza parlamentare.

Per altro verso, «comprimere» la rappresentanza in un momento di generale «scollamento» fra le istituzioni e la società civile rischia di accentuare ulteriormente la distanza tra elettori ed eletti e la sfiducia dei cittadini per la politica e le istituzioni, accrescendo l'apatia e la disaffezione al voto.

Alla luce di questo quadro, il disegno di legge in esame intende, dunque, modificare l'attuale sistema elettorale, cercando di correggere alcune storture.

A tal fine si auspica un ampio confronto parlamentare che coinvolga a pari titolo maggioranza e opposizione.

Nel merito, obiettivo primario del disegno di legge è, anzitutto, il superamento del sistema delle cosiddette «liste bloccate», con l'introduzione del voto di preferenza, con ciò restituendo all'elettore la possibilità di scegliere il candidato nei confronti del quale esprimere il proprio consenso.

A tal fine, si modificano puntualmente, per tutti i profili coinvolti, la disciplina per l'elezione della Camera dei deputati, prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e quella per l'elezione del Senato della Repubblica, contenuta nel testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

Infine, il presente disegno di legge intende incidere su un altro profilo dell'ordinamento elettorale vigente che è stato oggetto di numerosi e fondati rilievi critici, a causa degli effetti distorsivi che esso determina nell'espressione territoriale della rappresentanza parlamentare: la possibilità di candidature plurime. Attraverso l'introduzione di un

espreso divieto di candidature plurime, si vuole evitare che candidati eletti in più collegi, attraverso l'opzione individuale, possano con ciò esercitare un indebito «potere»

di determinazione dei candidati ad essi subentranti nonché, in tal senso, di indiretta interdizione nei confronti degli altri candidati coinvolti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Introduzione del voto di preferenza
per l'elezione della Camera dei deputati)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e di un solo voto di preferenza tra i candidati della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista ed uno spazio accanto ad ogni contrassegno per l'indicazione dell'eventuale preferenza.»;

b) all'articolo 31, in fine, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Accanto al contrassegno di ciascuna lista è tracciata una riga sulla quale l'elettore può esprimere la preferenza indicando il cognome del candidato.»;

c) all'articolo 58, secondo comma, dopo le parole: «contrassegno della lista prescelta», sono inserite le seguenti «ed eventualmente, sulla riga collocata accanto al contrassegno medesimo, la preferenza per uno dei candidati della lista, attraverso l'indicazione del cognome del medesimo»;

d) all'articolo 84, comma 1, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «in ordine decrescente, secondo il numero di preferenze ricevute»;

e) all'articolo 86, comma 1, le parole: «ordine progressivo di lista» sono sostituite dalle seguenti: «ordine progressivo di preferenze».

Art. 2.

(Introduzione del voto di preferenza per l'elezione del Senato della Repubblica)

1. Al testo unico delle leggi recenti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Accanto al contrassegno di ciascuna lista è tracciata una riga sulla quale l'elettore può esprimere una sola preferenza indicando il cognome del candidato.»;

b) all'articolo 14, dopo le parole: «contrassegno della lista prescelta», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ed eventualmente, sulla riga collocata accanto al contrassegno medesimo, la preferenza per uno dei candidati della lista, attraverso l'indicazione del cognome del medesimo»;

c) all'articolo 17, comma 7, le parole: «secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «in ordine decrescente, secondo il numero di preferenze ricevute»;

d) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: «ordine progressivo di lista» sono sostituite dalle seguenti: «ordine progressivo di preferenze»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le schede recano, in corrispondenza del contrassegno di ciascuna lista, una riga sulla quale l'elettore può esprimere una sola preferenza indicando il cognome del candidato.».

Art. 3.

(Divieto di candidature plurime)

1. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* all'articolo 19, le parole: «nella stesso» sono abrogate;
- b)* l'articolo 85 è abrogato.

